



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 18

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 4 gennaio 2019

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 12 dicembre 2018, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente
Avv. Cesare Persichelli	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo in data 30/11/2018, pervenuto in data 3/12/2018, prot.n. 213, della ASD Rugby Napoli Afragola, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Raffaele D'Orazio, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Fusco, giusta procura in calce al medesimo reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio, nella riunione del 28 novembre 2018, Comunicato U18/08/GST, pubblicato in data 29/11/2018, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 18, girone 1, in data 25/11/2018, Pol.va S.S. Lazio Rugby 1927 AD vs ASD Rugby Napoli Afragola, ha dichiarato perdente la reclamante con il risultato conseguito sul campo di 48 - 7 (mete 8 - 1) in favore della Pol.va S.S. Lazio Rugby AD, sanzionandola inoltre con quattro punti di penalizzazione in classifica e la multa di Euro 100,00, (cento), in applicazione degli artt. 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, e 16, lett.b), e 25, lett.b), del Regolamento Attività Sportiva.

**FATTO**

Con ricorso in data 30/11/2018, pervenuto in data 3/12/2018, prot. n. 213, la ASD Rugby Napoli Afragola, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio, nella riunione del 28 novembre 2018, comunicato U18/08/GST.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la ASD reclamante in quanto aveva effettuato la gara oggetto dell'impugnazione con un giocatore, Jobet Rose Aizelle, tess. FIR n. 444954, che non poteva parteciparvi, in quanto alla data della medesima gara risultava interdetto dalla Procura Federale fino alla data del 12 dicembre 2018.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italoico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

L'associazione reclamante ha evidenziato che il provvedimento interdittivo non era stato comunicato né alla reclamante, né allo stesso giocatore o all'Arechi Rugby ASD, sodalizio a cui era in precedenza tesserato lo stesso giocatore, o al loro difensore nel procedimento instaurato dalla Procura Federale, determinandosi così l'inefficacia dell'interdizione comminata, e, quindi, chiedeva l'annullamento delle sanzioni adottate nel provvedimento impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 6/12/2018, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 12 dicembre 2018.

Nelle more, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, richiedeva all'ufficio della Procura federale, documentazione inerente al presente procedimento.

Alla predetta camera di consiglio nessuno è comparso per la ASD reclamante, mentre era presente il Procuratore Federale, Avv. Salvatore Bernardi, il quale precisava che nel caso di specie si trattava di una sanzione interdittiva applicata su richiesta della parte *ex art.* 85 del Regolamento di Giustizia, che era stata inserita sulla piattaforma informatica federale, ma che non era stata notificata né al giocatore, né alla associazione reclamante, né al difensore nominato e, pertanto, concludeva per l'accoglimento del reclamo.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita, decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione.

## MOTIVI

Il reclamo è fondato e, per l'effetto, deve essere accolto per le ragioni che seguono.

Appare pacifico e non contestato che il provvedimento di interdizione di trenta giorni, dal 13/11/2018 al 12/12/2018, applicato nei confronti del giocatore dell'ASD Rugby Napoli Afragola Sig. Jobet Rose Aizelle, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento di Giustizia, pur essendo presente sulla piattaforma informatica federale, non era stato formalmente comunicato né allo stesso giocatore o al suo difensore nominato nel procedimento della Procura federale, né all'associazione reclamante, né all'Arechi Rugby ASD, sodalizio a cui il giocatore era stato in precedenza tesserato.

Il Collegio osserva che il giocatore oggetto della interdizione aveva nominato nel procedimento instaurato dalla Procura federale un proprio difensore munito di posta



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

elettronica certificata, assolvendo in tal modo l'onere previsto dal comma 3 dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia.

Inoltre, l'applicazione della sanzione su richiesta della parte, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento di Giustizia, non determina, una volta concluso l'iter previsto dalla prefata norma, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, che resta riservato tra le parti interessate.

Occorre considerare, altresì, che il provvedimento *de quo*, alla conclusione del procedimento per la sua efficacia, affinché diventi esecutivo deve essere comunicato, al pari delle squalifiche, ex art. 91 del Regolamento di Giustizia, al soggetto interessato, che nel caso di specie è il giocatore, mediante comunicazione a mezzo PEC al proprio difensore.

Come è stato confermato in camera di consiglio, detta comunicazione non è stata effettuata e, quindi, l'eccezione sollevata dall'associazione reclamante appare fondata e merita, pertanto, il suo accoglimento.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 43, 85 e 29/1, lett.e), del Regolamento di Giustizia, e gli artt. 16, lett.b), e 25, lett.b), del Regolamento Attività Sportiva;
- accoglie il reclamo, così come proposto;
- riforma la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio nella riunione del 28 novembre 2018, Comunicato U18/08/GST, pubblicata in data 29/11/2018, nei confronti della ASD Rugby Napoli Afragola e, per l'effetto, dispone la restituzione di quattro punti in classifica e della somma di € 100,00 (cento) in favore della medesima Associazione;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 12-28 dicembre 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali